



associazione sociologi italiani

## CODICE DEONTOLOGICO

**Art. 1)** Le norme deontologiche sono indispensabili per l'esercizio della professione di Sociologo, per vigilare sulle attività dello stesso e per garantire la collettività e la clientela che ad esso si rivolge in funzione della sua conoscenza. Un complesso di principi etici cui ispirarsi e regole da osservare nell'esercizio della propria professione, sia che riguardi la consulenza, la ricerca e l'insegnamento, la progettazione; in qualsiasi contesto, privato o pubblico, nei reciproci rapporti ed in quelli con i terzi.

**Art. 2)** Il Sociologo esplica la propria professione in funzione di una conoscenza scientifica che gli consente di raccogliere ed elaborare dati con carattere sistematico ed intenzionale, di costruire un solido quadro teorico fondato su prove empiriche inerenti l'agire sociale di individui, gruppi e organizzazioni. Evidenziare i rapporti di interdipendenza tra questi soggetti, tra valori, norme, significati e simboli dei sistemi culturali, le correlazioni tra i diversi fenomeni sociali; descrivere la realtà socioeconomica, le differenze che la caratterizzano, i problemi connessi al suo funzionamento, rendendone consapevoli gli attori sociali attraverso piani d'intervento specifici e loro valutazione. Nel metter a frutto il proprio lavoro il Sociologo interagisce con il territorio, con le reti sociali, con tutte le professioni e stakeholder funzionali al piano, così come sancito dallo statuto dell'Associazione Sociologi Italiani.

**Art. 3)** Il Sociologo, nell'espletare il proprio ruolo, ha il dovere di operare con competenza, adottando metodi e tecniche propri dell'analisi sociologica, fornendo esaustive spiegazioni su natura e obiettivi della propria attività, sui limiti delle proprie teorie, su interpretazioni alternative; con indipendenza di giudizio, senza soggiacere ad interessi di parte, pressioni personali, sociali, politiche o istituzionali che possano impedirne il corretto uso; con obiettività ed integrità morale, evitando di proporre risultati di ricerca fuorvianti o manipolati; con la responsabilità che lo stesso ruolo, ricoperto all'interno della comunità, gli conferisce e a quella derivante dalla divulgazione del proprio lavoro.

**Art. 4)** Qualora il Sociologo dovesse attingere ad altre fonti è suo dovere citarle nella propria ricerca, così come fornirà i nomi di tutti i propri collaboratori. Questi ultimi dovranno essere qualificati e di sua fiducia, godere del rispetto reciproco, di equi compensi, del riconoscimento del loro contributo nelle pubblicazioni.

**Art. 5)** Il Sociologo si adopera affinché la raccolta, l'utilizzazione e la divulgazione di dati e informazioni non siano pregiudizievoli nei confronti di chi li ha forniti o verso i quali sono rivolti, salvaguardandone la privacy e rispettandone la dignità e i diritti, soprattutto riguardo a discriminazioni inerenti attributi personali, differenze ideologiche o di opinione. Per tale motivo si impegna a proteggere i dati e le informazioni in archivi segreti e anonimi, a richiedere il consenso dell'interessato per quanto concerne l'utilizzo di dati personali e sensibili dopo aver debitamente informato lo stesso e garantito la riservatezza. Pur tuttavia è obbligo del Sociologo divulgare determinate informazioni quando esiste un pericolo chiaro ed imminente per un individuo o per la comunità. Tali informazioni non possono però essere diffuse a chicchessia, ma solo a determinati professionisti o autorità pubbliche. Solo nel momento in cui questi ultimi dovessero rivelarsi insensibili al pericolo derivante dalla mancata informativa, sarà obbligo del Sociologo diffonderle all'opinione pubblica.

**Art. 6)** Il Sociologo deve essere consapevole dei limiti inerenti le proprie competenze e le tecniche di ricerca usate che, di pari passo con le consulenze fornite, devono rispettare standard riconosciuti dalla comunità scientifica. È obbligo del Sociologo contribuire allo sviluppo della professione attraverso la ricerca scientifica e, di conseguenza, tenersi aggiornato ed essere aperto a nuovi metodi d'indagine per migliorare il proprio livello professionale, attraverso corsi di formazione e di aggiornamento. Ciò gli consentirà, a sua volta, di fornire nozioni e valutazioni adeguate, diversificate e le implicazioni deontologiche del lavoro di Sociologo ai discenti. A questi ultimi, eventuali collaboratori o impiegati, verranno delegate responsabilità compatibili con la loro educazione, esercizio ed esperienza, e non verranno utilizzati a vantaggio personale, economico o professionale del Sociologo stesso.

**Art.7 )** Il Sociologo non deve mai mettere in atto comportamenti tesi a violare o attenuare i diritti legali e civili dei propri clienti o soggetti terzi coinvolti nella propria attività. Deve essere altresì rispettoso delle regole dello Stato, regionali e locali, di quanto previsto nel presente Codice Deontologico, dagli standard sulla professione enunciati anche da raggruppamenti minori di sociologi e di quanto tuteli l'indipendenza, riservatezza, tutela della dignità delle persone.

**Art. 8)** E' buona norma per il Sociologo identificarsi e fornire adeguate informazioni sui servizi offerti e sul proprio onorario, sulla qualifica e funzioni professionali. Gli accordi economici relativi alla pratica professionale devono essere conformi agli standard professionali ed equi, tesi a salvaguardare gli interessi del cliente e da quest'ultimo compresi prima della presentazione della fattura.

**Art. 9)** Il Sociologo che assume un incarico professionale deve tener fede agli impegni contrattuali assunti, nel rispetto dei bisogni della clientela, dei legittimi interessi e della riservatezza delle informazioni poste sotto la sua tutela. Accetterà l'incarico che corrisponde alle sue specifiche competenze ed alle sue possibilità di realizzarli senza venir meno ai propri doveri di oggettività, indipendenza, veridicità. Il Sociologo potrà avvalersi di forme di pubblicità consentite dalle leggi.

**Art. 10)** Il Sociologo rispetta i propri colleghi e tiene nella giusta considerazione le loro competenze e quelle di altri professionisti, di istituzioni o organizzazioni con le quali interagisce. Qualora dovesse essere chiamato, nell'espletamento della professione, a valutare o selezionare colleghi o altre figure professionali, deve esprimere il proprio giudizio in modo obiettivo, attenendosi, esclusivamente, a criteri di qualificazione, competenze e preparazione. Il Sociologo attinge da tutte le risorse professionali, tecniche e amministrative, secondo principi improntati alla cooperazione e alla interdisciplinarietà, utili all'interesse dei propri clienti. L'assenza di relazioni formali con altri operatori professionali non solleva il Sociologo dalla responsabilità di assicurare ai propri clienti il miglior servizio possibile, non lo esonera dall'essere prudente, diligente ed attento ad ottenere l'assistenza complementare o alternativa necessaria per i clienti.

**Art. 11)** Le inosservanze al presente Codice Deontologico sono regolate dal Collegio dei Probiviri dell'A.S.I. che, oltre a risolvere eventuali controversie tra i soci o tra questi e l'ASI, provvederà all'applicazione del codice medesimo in riferimento ai vari casi sottoposti all'attenzione del Collegio stesso: segnalazioni o reclami, dopo opportuna mediazione, sollevati da soci o terzi in merito a problemi di correttezza deontologica; vaglio di tutte le circostanze che possano verificarsi nell'esercizio della professione; rispetto dello Statuto, del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché dei regolamenti dell'ASI; comportamenti che possano danneggiare, screditare o compromettere l'immagine dell'ASI o dei suoi rappresentanti.

**Art. 12)** Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione Sociologi Italiani, dopo attenta ed opportuna valutazione, sottoporrà le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.S.I. per stabilire le eventuali, opportune e graduali sanzioni cui il socio può presentare ricorso al medesimo Collegio dei Probiviri per una ulteriore valutazione del caso.

**Art. 13)** Il presente Codice Deontologico costituisce l'integrazione delle norme legislative e regolamentari, disciplinanti la professione del sociologo. Deve essere osservato scrupolosamente e in perfetta buona fede dagli iscritti, sotto comminatoria di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi, secondo la gravità delle infrazioni, abusi e atti comunque lesivi dell'Etica Professionale, dal Collegio dei Probiviri. Quest'ultimo provvede ai sensi di legge e in base alle norme della professione di sociologo. Il presente Codice Deontologico ha valore nei confronti di tutti gli iscritti e non solo, e verrà adeguato alle leggi vigenti. L'Associazione Sociologi Italiani, e in particolare il Collegio dei Probiviri, si adopererà affinché il Codice Deontologico costituisca garanzia, orientamento e vincolo nello svolgimento del lavoro del sociologo professionista.

